SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

Università di Padova

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero per le politiche agricole

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 novembre 1998, n. **409.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1998, N. 335.

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: «In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,»;

al comma 1, capoverso 1, la parola: «48» *è sostituita dalla seguente:* «45»;

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «competente per territorio» *sono aggiunte le seguenti:* «, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo»;

al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.»;

al comma 1, capoverso 3, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

al comma 1, capoverso 4, le parole: «da lire 50.000 a lire 150.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «da lire 100.000 a lire 300.000»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-*bis* del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3551):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU) il 29 settembre 1998.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1º ottobre 1998.

Esaminato dalla 11ª commissione il 6, 7, 14, 21 e 28 ottobre 1998.

Esaminato in aula il 28 ottobre 1998 e approvato il 29 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5349):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, X e XIV.

Esaminato dalla XI commissione il 4, 5 e 10 novembre 1998.

Esaminato in aula il 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24 novembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 25 novembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3551/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 novembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 25 novembre 1998.

Esaminato in aula e approvato il 26 novembre 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 9.

98G0465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Maser.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maser (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga di nove dei dieci componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maser (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Signoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maser (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci componenti del civico consesso.

Poiché il consiglio comunale non può procedere alla surroga di nove dei dieci consiglieri dimissionari per esaurimento della lista di loro appartenenza, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Treviso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1962/98/Gab. del 1º ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maser (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Signoriello.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Sovizzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sovizzo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente da nove consiglieri, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sovizzo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Scipioni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sovizzo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto assunto al protocollo in data 3 ottobre 1998, da dieci componenti del consiglio.

Tra i firmatari dell'atto contestuale di dimissioni figura anche un consigliere che aveva già presentato, con documento separato del 2 ottobre 1998, le proprie dimissioni dalla carica.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Anche il sindaco, in data 25 settembre 1998, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1621/98/Gab. del 5 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sovizzo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Scipioni.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lucido.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) ed il sindaco nella persona del dott. Francesco Romeo;

Considerato che, in data 14 settembre 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francesco Romeo.

Il citato amministratore, in data 14 settembre 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle dimissioni ressegnate dall'intera giunta, nonché, in tempi diversi, da oltre la metà dei consiglieri, l'ente versa in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona della dott.ssa Maria Carolina Ippolito, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lucido (Cosenza).

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presenti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rosario Fusaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1998

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° ottobre 1998, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2433/98/Gab. del 2 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rosario Fusaro.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

98A10207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 febbraio 1998.

Integrazione dell'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230, comma 1, del nuovo Codice della strada che prevede, entro un anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri degli interni e dei trasporti e della navigazione, la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che il detto articolo al comma 2 prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini «le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché del personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private»;

Visto il decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 di «individuazione degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale»;

Considerato che lo stesso decreto prevede la possibilità di integrazione, in tempi successivi, dell'elenco di tali enti, qualora in possesso dei requisiti richiesti;

Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria;

Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati è risultato che solo una di esse è in grado di fornire un rilevante contributo nel campo dell'educazione stradale;

Decreta:

L'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 è integrato da:

S.I.P.Si.Vi., Società italiana di psicologia della sicurezza viaria, C.P. 211, Cuneo.

Tale associazione dovrà comunicare all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro: COSTA

98A10223

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 17 settembre 1998.

Modificazioni al regolamento per la partecipazione del CNR ad associazioni, consorzi, società, gruppi europei di interesse economico. (Decreto n. 14956).

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la partecipazione del CNR ad associazioni, consorzi, società, gruppi europei di interesse economico (GEIE) approvato con decreto del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1997;

Vista la deliberazione n. 294 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 14 maggio 1998, con cui sono state approvate le modifiche agli articoli 2, comma terzo e 6, comma primo, punto 3);

Vista la nota n. 961 in data 17 luglio 1998, con cui il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha comunicato di non avere osservazioni circa l'introduzione delle modifiche predette;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

L'art. 2, comma terzo, del regolamento per la partecipazione del CNR ad associazioni, consorzi, società, gruppi europei di interesse economico (GEIE) è così riformulato:

«Le associazioni, consorzi, società e GEIE cui partecipa il CNR agiscono di norma in nome e per conto proprio, fatta salva la possibilità per i consorzi costituiti, anche in forma societaria, per lo svolgimento di iniziative a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, o su

altri fondi di natura pubblica e finalità analoghe, di assumere obbligazioni per conto dei singoli consorziati e di rappresentarli».

L'art. 6, comma primo, punto 3), dello stesso regolamento è così riformulato:

3) *la rappresentanza del CNR negli organi di amministrazione dell'associazione, consorzio, società o GEIE. I rappresentanti del CNR sono nominati direttamente dal consiglio di presidenza sulla base della qualificazione professionale e dell'attitudine allo svolgimento dell'incarico affidato.*

Il testo riformulato dell'art. 2, comma terzo, e dell'art. 6, comma primo, punto 3), sostituisce le parti corrispondenti del regolamento per la partecipazione del CNR ad associazioni, consorzi, società e GEIE, che resta invariato per ogni altra parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Roma, 17 settembre 1998

Il presidente: BIANCO

98A10224

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, concernente il riordinamento di parte delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il proprio decreto n. 123 del 18 dicembre 1996, con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 19 febbraio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 21 aprile 1998 e dal senato accademico in data 7 aprile 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il comma 6 dell'art. 130, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 130.

(Omissis).

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 7 per anno, per un totale di 28 specializzandi per l'intero corso di studi.

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 3 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10208

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 1998), **coordinato con la legge di conversione 27 novembre 1998, n. 409** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di lavoro straordinario

1. *In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,* l'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-*bis.* — *1.* Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle *45* ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, *che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo.*

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cesazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) *e* b) *del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa *da lire 100.000 a lire 300.000* per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, *e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.*

2-*bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-*bis *del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale.*

Riferimenti normativi:

Comma 1 - L'art. 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sostituito dal presente decreto, era del seguente tenore:

«Art. 5-*bis*. Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro competente per territorio entro 21 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

L'ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la discoccupazione di una ulteriore somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva».

— L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così recita:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

Comma 2 - Per il testo dell'art. 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692 del 1923, si veda in nota al comma 1.

— Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— L'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), così recita:

«Art. 13 *(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale).* — 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.

2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro a tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale.

3. I benefici concessi ai sensi del comma 2, sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1, del citato art. 7, le parole: «fino al 31 dicembre 1995» sono soppresse.

4. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilita la maggiore misura delle riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:

a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;

b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;

c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.

6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comm 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonché ai sensi dell'art. 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni di limite è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricole le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A10265

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 3 novembre 1998, n. **8.**

Decreto-legge n. 11 del 31 gennaio 1997 convertito nella legge n. 81 del 28 marzo 1997 - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario art. 1, commi da 1 a 8.

Agli istituti bancari

Alle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario - Assessorati agricoltura

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Serv. IV - Div. XI

All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

All'Associazione bancaria italiana - A.B.I.

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione nazionale agricoltura

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli «Copagri»

All'Unalat

L'Amministrazione sta dando corso alla verifica delle rendicontazioni trasmesse dagli Istituti bancari e previste dalla circolare del 20 maggio 1998, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1998, n. 139.

Da un primo esame sono stati rilevati comportamenti che non si ritengono aderenti alle disposizioni della circolare e ai principi preposti ai rapporti di questa amministrazione con le banche erogatrici dei prestiti, in funzione della legge in questione.

I comportamenti non in linea attengono ai seguenti aspetti che di seguito si vanno a trattare.

Punto 1 - *Difformità tra numero istanze ammesse all'intervento pubblico e numero di istanze rendicontate.*

Con i provvedimenti di saldo sono stati accreditati, come da formale comunicazione singolarmente resa a ciascuna banca, le somme dovute sul numero delle istanze di prestito presentate dalle aziende zootecniche alle stesse banche ed ammesse al contributo statale a seguito di autorizzazione rilasciata dalle competenti regioni. È noto come il processo di individuazione delle istanze e dei relativi importi di contributo è stato particolarmente elaborato proprio per giungere alla corrispondenza tra dati forniti dalle banche e dati regionali.

Pertanto, come risulta di tutta evidenza dalla scheda, predisposta con la circolare n. 3 del 20 maggio 1998 (Allegato *A*), per i riscontri di competenza di questo Ministero è indispensabile che nelle schede stesse siano riportate tutte le istanze prese in considerazione in sede di erogazione dei saldi, anche se, successivamente, non portate a buon fine dalla banca per questioni di merito creditizio o per altre ragioni. È inoltre necessario evidenziare eventuali differenze tra il contributo accreditato dal Ministero e quello effettivamente liquidato all'azienda.

Le banche che non si sono adeguate alle disposizioni della circolare, sopra ulteriormente esplicitate, sono invitate a rielaborare l'allegato *A,* e il supporto magnetico previsto al punto 1.4 della circolare stessa e a ritrasmettere il tutto al Ministero.

Punto 2 - *Conteggio degli interessi maturati a favore del Ministero.*

Il decreto interministeriale 21 aprile 1997, n. 83603, all'art. 2, commi 3 e 4, e la richiamata circolare 20 maggio 1998, n. 3, hanno previsto che ciascuna banca, fosse tenuta a versare le somme ricevute dall'Amministrazione in apposito conto vincolato intestato al Ministero.

Tale conto avrebbe prodotto a favore della stessa Amministrazione interessi attivi pari al TUS, vigente nel periodo di riferimento diminuito di un punto, dal momento dell'accredito delle somme corrisposte e fino alla messa a disposizione delle stesse a favore delle aziende zootecniche.

L'art. 4, comma 2, dello stesso decreto interministeriale regolava la procedura di messa a disposizione del contributo pubblico alle aziende per le quali non erano state risolte alla data del 1º luglio 1997 questioni di merito creditizio.

È stato previsto che, ove si presentasse la necessità di cui al richiamato art. 4, comma 2, a favore del Ministero sarebbero maturati interessi sulle somme accreditate nei predetti conti correnti vincolati intestati alle singole aziende per il periodo di giacenza intercorrente dall'accreditamento del contributo da parte della stessa banca alla data di definizione dell'operazione.

Le disposizioni di cui sopra sono state opportunamente richiamate nella circolare del 20 maggio 1998, n. 3, ai punti 1.1 e 1.2.

Ne consegue che gli importi maturati a titolo di interesse sul conto corrente vincolato fruttifero intestato al Ministero (art. 2, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 21 aprile 1997) e sugli eventuali conti correnti vincolati intestati alle singole aziende (art. 4, comma 2, dello stesso decreto) costituiscono, già dal momento della chiusura del rapporto con l'azienda, nuovo capitale sul quale vanno riconosciuti gli interessi semplici

al TUS vigente, diminuito di un punto, fino al momento della restituzione delle somme secondo le modalità indicate nella già citata circolare n. 3/1998, punto 1.4.

Punto 3 - *Natura dei c/c vincolati fruttiferi.*

3.1 - Imposta di bollo.

Come fatto già presente con la lettera circolare del 16 marzo 1998, n. 83434, i c/c vincolati fruttiferi intestati al Ministero devono essere considerati «*conti a destinazione specifica*» diretti solo a registrare i movimenti dei contributi accreditati e quindi sono esenti da spese di bollo e commissioni.

Ciò si richiama in quanto talune banche nella rendicontazione hanno fatto gravare sui conti le predette spese.

3.2 - Ritenute sugli interessi maturati a favore dello Stato.

È stato riscontrato che sugli interessi comunque già conteggiati e versati al Ministero, è stata operata da talune banche la ritenuta ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si segnala alle banche in indirizzo che la tipologia dei conti correnti previsti dalla circolare n. 3/1998 rientra nel regime di esenzione di cui all'art. 6 della legge 6 marzo 1996, n. 110, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.

Trattasi infatti di conto produttivo di interessi a favore del Ministero, allo stesso intestato, e quindi di fattispecie analoga a quella prevista dall'art. 6 della richiamata legge n. 110/1996.

Al riguardo si richiama la circolare ABI del 27 marzo 1995 - Serie tributaria n. 16, ove la materia viene opportunamente trattata e chiarita, seppure con riferimento a conti di cui è titolare il dicastero del Tesoro.

Le banche in indirizzo sono invitate a rivedere le proprie rendicontazioni alla luce dei chiarimenti sopra forniti, a disporre, ove dovuto, un versamento integrativo secondo le modalità di cui al punto 1.4 della circolare n. 3/1998, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sul conguaglio dovuto e non versato, e a trasmetterne quietanza unitamente ad uno schema di calcolo.

Questo Ministero invita ciascuna banca a collaborare con sollecitudine disponendo i necessari riscontri delle rendicontazioni già presentate onde evitare l'insorgere di inutili contenziosi.

Il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
PILO

98A10225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 novembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Sidi Mohamed Gaouar, console della Repubblica algerina democratica e popolare a Napoli.

98A10234

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato relativo ai decreti concernenti l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Aversa e dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta, emanati dalla direzione regionale delle entrate per la Campania.

Nei decreti citati in epigrafe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180, del 4 agosto 1998, a pag. 15, al primo rigo di entrambi, dove è scritto: «Visto il decreto-legge 21 giugno *1991,* n. 498 ...», si legga: «Visto il decreto-legge 21 giugno *1961,* n. 498 ...».

98A10226

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Interporto di Vado I.O. S.c.p.a.» in Vado Ligure, a ridurre gli impianti del magazzino generale

Con decreto ministeriale 3 novembre 1998, la «Interporto di Vado I.O. S.c.p.a.» di Vado Ligure (Savona), via Trieste, 25, è autorizzata a ridurre gli impianti del magazzino generale, a seguito di locazione di parte degli impianti stessi ad altra società.

98A10209

Modificazioni alla organizzazione della «S.p.a. Magazzini fiduciari di Mantova», in Mantova

Con decreto ministeriale 3 novembre 1998, alla «S.p.a. Magazzini fiduciari di Mantova», è revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale, sito in Mantova, via Monsignor Luigi Martini, 27, viene altresì concessa l'autorizzazione ad ampliare la succursale sita in Suzzara, viale Lombardia, che diviene sede principale.

98A10210

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 10 novembre 1998, concernente: «Ripartizioni in capitali delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 190 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1998).

Nel titolo del decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato sia nell'annuncio effettuato a pag. 3, seconda colonna, del «Sommario» al fascicolo ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - sopra indicata che nel frontespizio nonché a pag. 1, nell'indice («Sommario»), ed a pag. 3, in testa al decreto medesimo, nel fascicolo separato del suindicato supplemento ordinario, dove è scritto: «Ripartizione in *capitali* delle variazioni alle unità previsionali di base ...», leggasi: «Ripartizione in *capitoli* delle variazioni alle unità previsionali di base ...».

98A10241

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.